



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO
USO VERDE PUBBLICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 26/09/2003

Titolo I - PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

Il Comune incentiva la collaborazione dei cittadini per la realizzazione e la manutenzione dei parchi e delle aree a verde pubblico, al fine di migliorare il rapporto degli stessi con il proprio territorio e di diffondere una vera cultura del verde. La collaborazione si esprime con il sostegno finanziario, con il lavoro diretto, con il conferimento di alberi, attrezzature e materiale e/o attraverso sponsorizzazioni. Il lavoro volontario, prestato da soggetti singoli o riuniti in associazioni, gruppi o comitati è organizzato e coordinato dagli uffici comunali;

Art. 2

Il comportamento del pubblico, nei parchi e nelle aree a verde pubblico, dovrà sempre improntarsi al rispetto delle persone e dell'ambiente, per cui è fatto divieto di disturbare, in qualsiasi modo, la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che i parchi e le aree a verde pubblico offrono. Detti luoghi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico - motorie, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. Non sono pertanto consentite attività rumorose che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

Titolo II - NORME RELATIVE AL VERDE ED AGLI ARREDI URBANI

Art. 3

NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO, E' VIETATO:

- a) affiggere qualsiasi cosa sugli alberi, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- b) utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sulle cancellate e sulle recinzioni;
- c) danneggiare in qualsiasi modo le varie strutture ed attrezzature;
- d) accendere fuochi liberi o fare uso di barbecue e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi od altri oggetti che possano provocare incendi;
- e) abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi natura o specie ed è fatto obbligo ai cittadini di conferire i rifiuti negli appositi cestini;

- f) calpestare o danneggiare le aiuole, le piante, gli arbusti e le zone seminate, nonché asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale;
- g) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco.

Titolo III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 4

NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO, E' VIETATO:

- a) l'ingresso ai venditori ambulanti non autorizzati;
- b) l'occupazione di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, camper o altro, senza la preventiva autorizzazione del Comune; per ottenere la disponibilità e l'autorizzazione ad occupare le aree e per l'uso delle strutture per le manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per le riprese cinematografiche, commerciali e pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi da parte del Comune;
- c) occupare aree di terreno o di verde o installarvi oggetti, che siano di pericolo alla libera circolazione dei cittadini;
- d) affiggere manifesti, nonché pubblicità in genere e propaganda sonora, senza espressa autorizzazione del Comune; sono comunque fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità;
- e) trattenersi nei parchi dopo l'orario di chiusura ed è quindi vietato il pernottamento al loro interno;
- f) transitare o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nell'area dei parchi. E' consentita la circolazione unicamente ai mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine e della Polizia Locale, di servizio per lavori di manutenzione o per svolgimento di manifestazioni autorizzate, alle motocarrozze usate per il trasporto di disabili. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o strade;
- g) introdurre animali nei parchi e nelle aree a verde;
- h) i giochi con la palla, che possono invece essere svolti negli spazi appositamente riservati;
- i) l'uso di strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori e alle vicine abitazioni. Dopo le ore 22.00 sono vietati schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate

e non ascoltate in cuffia. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

Titolo IV - NORME FINALI

Art. 5

I parchi comunali sono accessibili al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dal Comune, che sono esposti all'ingresso.

Art. 6

Gli uffici comunali possono disporre la chiusura temporanea, totale o parziale per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Art. 7

Il Comune si riserva la facoltà di emanare ulteriori disposizioni interne a disciplina delle attività sportive ricreative.

Art. 8

Spetta all'eventuale custode e all'Ufficio di Polizia Locale far osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 9

Qualsiasi attività da svolgersi nei parchi comunale e nelle aree a verde pubblico, non contemplata dal presente Regolamento, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 10

Il presente regolamento, composto da 10 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto comunale.

Titolo V – SANZIONI

Art. 11

- Chiunque viola i divieti di cui all'**art.3 comma a, c, f** è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 ad € 500,00 oltre che alla rifusione del danno cagionato.
- Chiunque viola i divieti di cui agli art. **3 comma b, d, e, g** ed **art.4 comma a, b, c, d, e, f, g, h, i** è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €200,00 oltre che alla rifusione del danno cagionato.